

Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione

Settore Infrastrutture e Sicurezza Ufficio Sistemi Trasversali

Chiarimenti e precisazioni per la fabbricazione di modelli di registratori telematici.

Sulla base delle prime proposte di modelli di Registratori Telematici - e in particolare di preesistenti modelli di registratori di cassa adattati a telematici - presentate per l'approvazione all'Agenzia delle Entrate da parte di alcuni produttori, sono state rilevate, per limitati e specifici ambiti, difformità di comportamento che meritano i seguenti chiarimenti e precisazioni, che sono stati definiti sentita la Commissione per l'approvazione dei misuratori fiscali.

Registratore di cassa adattato a Registratore Telematico

Nelle Specifiche Tecniche allegate al Provvedimento del 28/10/2016 (di seguito Specifiche Tecniche) al paragrafo 2.8, è indicato che i modelli di Registratori di Cassa in corso di validità alla data del 1/1/2017 possono essere adattati a Registratori Telematici attraverso modifiche hardware e/o software che costituiscono una variante al modello originario.

I Registratori di Cassa possono essere adattati al nuovo modello di Registratore Telematico, oltre che in fase di produzione, anche in fase di esercizio, attraverso le opportune modifiche hardware e/o software. A seguito di tali modifiche il singolo apparecchio risulta conforme al nuovo modello di Registratore Telematico e deve pertanto essere *censito*, poi *attivato* nel caso in cui sia in possesso di un esercente, e messo *in servizio* dal momento in cui l'esercente esercita l'opzione ex art. 2, comma 1, del d.Lgs. n. 127/15 ed effettua la prima trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Una specifica funzione, manuale o programmabile, deve consentire all'esercente di utilizzare il registratore come "telematico" e non più "di cassa" a partire dal primo giorno di validità dell'opzione. Tale funzione dovrà essere utilizzata dall'esercente – nella consapevolezza di aver esercitato l'opzione e di essersi dotato di un RT "attivo" – in modo tale che, subito dopo l'ultima chiusura giornaliera del Registratore di Cassa, il Registratore Telematico non emetta più scontrini fiscali ma documenti commerciali. La stessa funzione, qualora l'esercente abbia esercitato la revoca dell'opzione entro la fine del quinquennio, deve consentire allo stesso di ritornare ad utilizzare il registratore "telematico" come registratore "di cassa".

Layout documento commerciale

Nell'allegato al Provvedimento del 28/10/2016 "Layout documento commerciale" è prevista solo l'indicazione delle seguenti modalità di pagamento, associate a diverse tipologie di dettaglio:

✓ Pagamento contante (comprende contanti, assegno, ecc.)

✓ Pagamento elettronico (comprende carta di credito, carta di debito, bancomat, bonifico,

contactless e altre forme di e-payments o m-payments)

✓ Non riscosso (comprende ticket, ecc.)

Si ritiene infatti utile che il layout del documento commerciale risulti uniforme per tutti i contribuenti, in linea con il modello pubblicato in allegato alle Specifiche tecniche del Provvedimento del 28/10/2016.

Tuttavia, è opportuno che le tipologie di dettaglio della modalità di pagamento (assegno, carta di credito, ticket, ecc.) siano registrate nella memoria permanente di dettaglio e risultino disponibili tramite le funzioni di consultazione, anche se non stampate sul documento cartaceo.

Si precisa che, poiché nel documento commerciale deve essere evidenziato anche l'"importo pagato", l'indicazione dell'ammontare "Non riscosso" deve essere riportata, qualora ricorra, in entrambe le ipotesi di cessioni di beni o di prestazione di servizi (a differenza di quanto stabilito dal punto 3.5 dell'art. 12 del DM 23.3.83 per lo scontrino fiscale, che ne limita l'indicazione all'ipotesi delle sole prestazioni di servizi).

Inoltre si precisa che il numero identificativo del documento commerciale è composto da "n. chiusura giornaliera prevista – n. progressivo".

Il Registratore Telematico, utilizzato come Registratore di Cassa da esercenti che non abbiano esercitato l'opzione ex art. 2, comma 1, del d.Lgs. n. 127/15 e che, quindi, risulti nello stato "attivo" ma non "in servizio", deve emettere scontrini fiscali secondo quanto previsto dal DM 23/3/1983, con l'indicazione del logotipo fiscale *MF* seguito dalla matricola del Registratore Telematico (ciò vale anche per i RT adattati, che sono identificati con una specifica matricola identificativa); il Registratore Telematico in servizio, invece, deve emettere documenti commerciali secondo quanto previsto dal punto 2.1 lettera c, delle Specifiche Tecniche allegate al Provvedimento 28/10/2016 (di seguito Specifiche Tecniche) con l'indicazione del logotipo fiscale *RT* seguito dalla matricola del registratore telematico.

Memoria permanente di riepilogo e di dettaglio

Nelle Specifiche Tecniche, al paragrafo 2.1 lettera d, è previsto che i Registratori Telematici devono consentire, tramite appositi comandi, la lettura o la stampa, anche virtuale, della memoria permanente di riepilogo e di dettaglio.

Per garantire la necessaria chiarezza e riconoscibilità, nell'intestazione deve essere indicata la denominazione del documento "Memoria permanente di riepilogo" o "Memoria

permanente di dettaglio – DGFE", la data di elaborazione, il numero di matricola del Registratore ed i parametri richiesti.

Documenti gestionali

Le operazioni di lettura della memoria e di chiusura giornaliera devono essere registrate e contabilizzate nel Registratore Telematico con il contatore dei documenti gestionali.

Anche per i documenti gestionali, per garantire la necessaria chiarezza e riconoscibilità, nell'intestazione deve essere indicata la denominazione "Documento gestionale". Inoltre si precisa che tali documenti hanno una funzione esclusivamente interna e non possono essere rilasciati ai clienti, coerentemente con quanto già stabilito per gli scontrini gestionali emessi dagli apparecchi misuratori fiscali (V. DM 23.3.83, Allegato A, parte inserita con il DM 19.6.84, punto 1.4 e punto 2.12, n. I).

Gestione mancata trasmissione dei corrispettivi

Nelle Specifiche Tecniche al paragrafo 2.7 è indicato che il Registratore Telematico, qualora non sia in grado entro 5 giorni di trasmettere i file al sistema Agenzia Entrate per mancanza di connettività, può trasferire il file sigillato elettronicamente a un dispositivo esterno per effettuare la trasmissione al fine di rispettare i termini previsti dal provvedimento. Si chiarisce che per tutta la durata dei 5 giorni previsti il Registratore Telematico deve ripetutamente tentare la trasmissione del file. Come previsto nello stesso paragrafo, i file trasmessi devono essere identificati in modo univoco tramite un numero progressivo di trasmissione per ogni Registratore Telematico.

Trasmissione dei corrispettivi giornalieri ad importo zero

Nelle Specifiche Tecniche al paragrafo 2.7 per il caso di interruzione dell'attività è previsto che il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, provvede alla elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati ad importo zero relativi al periodo di interruzione, per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera. Analogamente nel periodo di attività, il Registratore Telematico trasmette i corrispettivi relativi a ciascuna giornata anche se l'importo ha valore zero.

Tipi dati per i corrispettivi – Totale ammontare resi

Nel campo 4.1.6 <TotaleAmmontareResi> previsto nella rappresentazione tabellare del tracciato XML nel documento "Tipi dati per i corrispettivi" allegato al Provvedimento 28/10/2016, deve essere inserito il valore della base imponibile, ovvero dell'importo, seguendo le stesse indicazioni previste per il campo 4.1.4 <Ammontare>.

<u>Tipi dati per i corrispettivi – Totale ammontare annullamenti</u>

Nel campo 4.1.7 <TotaleAmmontareAnnulli> previsto nella rappresentazione tabellare del tracciato XML nel documento "Tipi dati per i corrispettivi" allegato al Provvedimento 28/10/2016, deve essere inserito il valore della base imponibile, ovvero dell'importo, seguendo le stesse indicazioni previste per il campo 4.1.4 <Ammontare>.

Esito della trasmissione dei corrispettivi

Nelle Specifiche Tecniche, al paragrafo 2.1 è previsto che con appositi comandi si deve poter richiedere la lettura e la stampa, anche virtuale, di informazioni contenute nella memoria permanente di dettaglio tra le quali anche il contenuto relativo all'esito della trasmissione compreso tra due date assegnate.

Dati del venduto tramite distributori automatici

Nelle Specifiche Tecniche al paragrafo 2.1 lettera g) è stabilito che il Registratore Telematico può essere utilizzato per memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri di distributori automatici (art. 2, comma 2 del d.Lgs. n. 127/15) presenti nella stessa unità locale dell'attività commerciale dove è ubicato lo stesso Registratore Telematico. "L'esercente/gestore – dopo aver rilevato il dato del "venduto" dal distributore automatico – imputa tale valore mediante "apposita sezione" del Registratore Telematico; il dato così acquisito viene memorizzato nella memoria permanente di dettaglio, concorrendo al calcolo dei corrispettivi giornalieri complessivi da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate."

Considerando che i dati del venduto da distributore automatico sono comprensivi di IVA, il "dato del venduto" deve essere preventivamente scorporato dall'esercente e inserito dallo stesso nell'"apposita sezione" tramite una specifica funzione del Registratore Telematico, previa opportuna suddivisione per aliquota IVA di riferimento.